Regolamento Didattico Generale

Accademia di Belle Arti

Trentino Art Academy

Indice Parte prima

	ъ.		•	1.
-	Disp	0S1Z10	ni ge	nerali

Art. 1 - Definizioni

Art. 2 - Finalità

- Offerta didattica

Art. 3 - Corsi di studio istituiti

Art. 4 - Titoli rilasciati dall'Istituzione

Art. 5.- Ammissione ai Corsi di studi

Art. 6.- Corsi di Diploma Accademico di 1º Livello

Art. 7 - Obbligo di frequenza

- Conseguimento dei Diplomi

Art. 8 - Conseguimento del diploma di 1º livello (CDA)

Art. 9 - Prove finali e conseguimento dei titoli di studio

Art. 10 - Valutazione

- Servizi didattici integrativi

Art. 11 - Corsi di orientamento

Art. 12 - Attività integrative

Art. 13 - Corsi di formazione, attività stagistiche e seminariali

Art. 14 - Corsi e attività di perfezionamento all'estero

Indice Parte Seconda

- Organizzazione della didattica

Capo 1 - Disposizioni generali

Art. 15 - Figure professionali dell'organizzazione didattica

Art. 16 - Crediti Formativi Accademici (CFA)

Art. 17 - Ordinamenti didattici dei corsi di studio

Capo 2 - Programmazione e verifica

- Art. 18 Istituzione, attivazione e disattivazione delle strutture didattiche e dei Corsi di studi
- Art .19 Programmazione didattica
- Art. 20 Piano degli studi annuale
- Art. 21 Verifica dei risultati delle attività formative

Capo 3 - Attribuzione compiti didattici

- Art. 22 Forme didattiche
- Art. 23 Corsi d'insegnamento
- Art. 24 Attività culturali
- Art. 25 Tirocini

Capo 4 - Accertamento della preparazione degli studenti

- Art. 26 Accertamento della preparazione degli studenti
- Art. 27 Ammissione agli esami di profitto
- Art. 28 Commissione degli esami di profitto
- Art. 29 Ammissione ai corsi di studio
- Art. 30 Prova finale di diploma

Capo 5 - Qualità della didattica

- Art. 31 Attività di orientamento e tutorato
- Art. 32 Ufficio Erasmus e per l'internazionalizzazione

Capo 6 - Titoli accademici

- Art. 33 Rilascio dei Diplomi accademici
- Art. 34 Rilascio di titoli congiunti
- Art. 35 Certificazioni dei titoli di studio

Indice Parte Terza

- Studenti

- capo 1 - Norme Generali

- Art. 36 Rapporto formativo
- Art. 37 Immatricolazioni
- Art. 38 Iscrizioni e libretti accademici personali
- Art. 39 Immatricolazione in base a titolo di studio straniero
- Art. 40 Iscrizione di diplomati
- Art. 41 Iscrizione a corsi singoli
- Art. 42- Frequenza dei Corsi e modalità sostitutive
- Art. 43 Periodi di studio all'estero
- Art. 44 Sanzioni disciplinari

Capo 2 - Mobilità studentesca esterna e interna

- Art. 45 Trasferimento ad altre Accademie
- Art. 46 Trasferimenti da altre Istituzioni
- Art. 47 Riconoscimento degli studi pregressi
- Art. 48 Sospensione e interruzione temporanea degli studi
- Art. 49 Rinuncia agli studi
- Art. 50- Decadenza della qualifica di studente
- Art. 51 Cessazione della qualifica di studente

Capo 3 - Diritto allo studio

- Art. 52 Diritto allo studio
- Art. 53 Studenti diversamente abili

- Comunicazione e Pubblicita'

Art. 54 - Comunicazione

Art. 55 - Norme finali e transitorie

Parte prima

Disposizioni Generali

Art. 1 - Definizioni

Ai sensi del presente Regolamento si intende:

1. per MIUR il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca; 2. per Istituzione o Accademia, la Trentino Art Academy, Accademia di Belle Arti; 3. per CNAM, il Consiglio Nazionale per l'Alta formazione Artistica e Musicale; 4. per Agenzia: l'Agenzia Nazionale di Valutazione del Sistema Universitario e della Ricerca; 5. per C.A., il Consiglio Accademico di Trentino Art Academy; 6. per C.D.A., il Consiglio di Amministrazione della Trentino Art Academy; 7. per CDP il Collegio dei professori dell'Accademia; 8. per titoli di studio, i diplomi che si possono conseguire presso Trentino Art Academy come di seguito definiti (diploma accademico di 1°); 9. per corsi di studio, i corsi di indirizzo attivati all'interno della scuola, ovvero i corsi di diploma accademico di 1° livello.

Art. 2 - Finalità

- Il presente Regolamento didattico, come previsto dalla normativa di riferimento e dallo Statuto di Autonomia di Trentino Art Academy:
- a. disciplina l'ordinamento dei corsi di formazione svolti nell'Accademia per il conseguimento dei titoli accademici aventi valore legale;
- b. disciplina gli obiettivi dei corsi di formazione svolti nell'Accademia;
- c. disciplina l'articolazione di tutte le attività formative.

Offerta Didattica

Art. 3 - Corsi di studio istituiti

- 1. I corsi di studio attivati dall'Accademia sono definiti nei piani di studio approvati con la relativa Intesa Pat-Miur.
- 2. Eventuali nuovi corsi saranno attivati previa intesa Pat-Miur ed inserimento nel seguente Regolamento.
- 3. L'Accademia organizza e può organizzare, ai sensi dell'art. 3 del DPR 212/2005, i seguenti corsi diretti al conseguimento di titolo di studio avente valore legale: corsi di diploma di 1º livello.
- 4. L'Accademia organizza e può organizzare altresì, ai sensi dell'art. 3 del DPR 212/2005, i seguenti corsi che non comportano rilascio di titolo avente valore legale, ma solo di un attestato di frequenza o di partecipazione:
- a. corsi di aggiornamento professionale o di perfezionamento;
- b. ogni altro corso o attività volti a migliorare la preparazione degli studenti e delle figure professionali operanti nel settore delle arti visive, progettazione e nuove tecnologie per l'arte;
- c. stages, seminari e workshop, anche in collaborazione e scambio con altre Istituzioni accademiche, artistico-culturali e universitarie in ambito nazionale ed internazionale;
- e. corsi e laboratori per l'educazione permanente, anche in collaborazione e scambio con altre Istituzioni accademiche, artistico-culturali e universitarie pubbliche e private in ambito nazionale ed internazionale;
- f. corsi estivi aperti anche a studenti universitari non italiani;
- g. corsi intensivi e di orientamento per studenti;
- h. corsi liberi;
- i. corsi didattici per bambini.
- 5. L'Accademia può, inoltre, organizzare altri tipi di corsi non in contrasto con la normativa vigente, con particolare riferimento alla formazione professionale.
- 6. Le iniziative didattiche di cui ai precedenti commi sono istituite, attivate e gestite secondo procedure previste dallo Statuto, dal presente Regolamento e dalle disposizioni legislative e regolamentari vigenti.
- 7. Le iniziative didattiche sono istituite e deliberate dal C.D. A., per quanto di competenza.

Art. 4 - Titoli rilasciati dall'Istituzione

1. L'Istituzione, alla fine dei rispettivi corsi di studio, rilascia i titoli corrispondenti.

- 2. Il conseguimento dei titoli di studio, nel rispetto delle Leggi e dei decreti ministeriali in vigore, avviene secondo le modalità disciplinate dal presente Regolamento.
- 3. Sulla base di apposite convenzioni, l'Istituzione può rilasciare i titoli di cui al presente articolo anche congiuntamente con altre Istituzioni italiane e straniere. Nel caso di convenzioni con Istituzioni straniere, la durata dei Corsi di studi può essere variamente determinata, anche in deroga a quanto previsto dal presente Regolamento.

Art. 5 - Ammissione ai Corsi di studi

I requisiti di ammissione ai diversi Corsi di studi, la loro articolazione didattica, le forme di verifica periodica e finale dei crediti acquisiti sono fissati nel presente regolamento agli articoli che seguono.

Art. 6 - Corsi di Diploma Accademico di 1º livello

- 1. Per essere ammessi ad un corso di diploma accademico di primo livello occorre essere in possesso di un diploma di scuola secondaria superiore o di altro titolo di studio conseguito all'estero riconosciuto idoneo, ai sensi delle leggi vigenti e nel rispetto degli accordi internazionali.
- 2. Per conseguire il Diploma Accademico di 1° livello lo studente deve avere acquisito 180 crediti. La durata normale del Corso è di tre anni.
- 3. Ove si preveda una limitazione degli accessi, l'ammissione è subordinata ad una prova definita con decisione del C.D.A.
- 4. Il C.D.A. può anche prevedere la partecipazione ad attività formative propedeutiche, svolte anche in collaborazione con istituti di istruzione secondaria superiore, sulla base di apposite convenzioni, in vista dell'accesso al primo anno.
- 5. La verifica dei requisiti formativi e culturali, eventualmente richiesti per l'assolvimento del debito formativo, può avvenire anche a conclusione di specifiche attività formative.
- 6. Se la verifica dell'assolvimento del debito formativo non è positiva, il Direttore, indica gli specifici obblighi formativi da soddisfare entro il primo anno di corso.

Art. 7 Obbligo di frequenza

- 1. È prevista la frequenza obbligatoria a tutti gli insegnamenti.
- 2. Per essere ammesso agli esami di ogni singola disciplina l'allievo deve aver frequentato almeno due terzi delle lezioni.
- 3. La frequenza è registrata in appositi moduli compilati a cura di ogni docente che, periodicamente, sono consegnati all'ufficio di segreteria per la verifica delle presenze.
- 4. Per gravi problemi personali, agli studenti lavoratori e alle studentesse in stato di gravidanza e fino al compimento di un anno di vita del bambino, il direttore può concedere deroghe parziali alla disciplina dell'obbligo di frequenza, previa richiesta scritta corredata della necessaria documentazione medica o del contratto di lavoro o comunque attestante l'impossibilità di partecipare alle lezioni.
- 5. Il direttore può, altresì, concedere ulteriori deroghe parziali alla disciplina dell'obbligo di frequenza per le materie di carattere affini/integrative.
- 6. Possono formare oggetto di deroga all'obbligo di frequenza anche i periodi di stage, workshop ed altre attività formative organizzate dall'Accademia.

- Conseguimento dei diplomi

Art. 8 - Conseguimento del diploma di 1° livello

Per conseguire il diploma di 1° livello, lo studente deve acquisire 180 CFA, comprensivi degli insegnamenti, di altre attività formative e della prova finale secondo quanto definito dal presente Regolamento. Per essere ammesso alla prova finale lo studente deve aver dimostrato le conoscenze di base della lingua straniera e di elementi di informatica, secondo modalità e per un numero di crediti definiti dagli ordinamenti didattici e acquisiti attraverso il sostenimento di una prova di idoneità.

Art. 9 - Prove finali e conseguimento dei titoli di studio

- 1. Il titolo di studio è conferito a seguito di prova finale. La prova, che può comprendere un'esposizione dinanzi ad un'apposita commissione, e le modalità della valutazione conclusiva, che terrà conto dell'intera carriera dello studente, dei tempi e delle modalità d'acquisizione dei crediti, delle valutazioni acquisite e della prova finale, nonché di ogni altro elemento ritenuto rilevante, possono essere definite secondo provvedimento del C.A.
- 2. Per accedere alla prova finale lo studente deve avere acquisito il quantitativo di crediti formativi previsto dal piano didattico.
- 3. Lo svolgimento delle prove finali è sempre pubblico.
- 4. Le commissioni giudicatrici della prova finale abilitate al conferimento del titolo di studio sono nominate dal Direttore e sono composte almeno da cinque membri docenti.
- 5. Il Presidente della commissione è il Direttore o un suo delegato, scelto tra i docenti afferenti alla Istituzione che rilascia il titolo. Potranno far parte della Commissione giudicatrice della prova finale anche professori di Scuole diverse da quelle cui sono iscritti i candidati.
- 6. La valutazione della prova finale è espressa in centodecimi. Alla prova finale viene assegnato, dalla commissione giudicatrice, un punteggio complessivo fino ad massimo di 10 punti, che va a sommarsi alla votazione di ammissione data dalla media dei voti conseguiti negli esami di profitto. Possono conseguire la votazione di 110 solo i candidati che si presentino alla prova finale con una votazione media di profitto non inferiore a 100. Nel caso di raggiungimento del punteggio di 110, su parere unanime della commissione giudicatrice può essere assegnato al candidato il massimo dei voti con lode. Il voto minimo per il superamento della prova è settanta cento decimi.
- 7. Il calendario delle prove finali deve prevedere almeno tre sessioni, opportunamente distribuite nell'anno accademico, fatti salvi i casi particolari espressamente previsti da specifici provvediementi.

Art. 10 - Valutazione

- 1. Il Nucleo di Valutazione provvede alla valutazione della qualità e dei risultati dell'attività didattica dei singoli corsi di diploma mediante:
- a. la rilevazione in forma anonima dei giudizi degli studenti sui singoli insegnamenti e sulle prestazioni didattiche delle docenze:
- b. l'analisi dei risultati conseguiti dagli studenti in termini di crediti annualmente acquisiti;
- c. l'esame dei risultati complessivamente acquisiti ogni anno in termini di prove d'esame superate e di titoli rilasciati.
- 2. Tali verifiche sono esposte nella relazione annuale del NdV.

Servizi didattici integrativi

Art. 11 - Corsi di orientamento

- 1. L'Accademia, d'intesa con le strutture scolastiche territoriali, ha facoltà di organizzare corsi di orientamento pre-accademico, riservati agli studenti iscritti all'ultimo anno delle scuole medie secondarie di II grado, secondo forme e modalità stabilite in apposito accordo di collaborazione.
- 2. Le strutture didattiche, mediante cicli di lezioni o esercitazioni introduttive ovvero mediante altre iniziative di carattere didattico-culturale, possono organizzare corsi di orientamento, al fine di fornire agli studenti un livello di informazione preventiva sufficiente per le scelte da compiere nel corso degli studi.
- 3. L'Accademia può, altresì, organizzare brevi corsi di orientamento ai propri diplomati atti a fornire ogni elemento informativo utile circa l'iscrizione a corsi post-diploma.

Art. 12 - Attività integrative

- 1. Allo scopo di favorire l'assolvimento di debiti formativi, le strutture didattiche possono programmare annualmente attraverso i loro organi, previa delibera del C.A., l'istituzione di attività formative integrative e propedeutiche svolte dai docenti.
- 2. Ove se ne ravvisi la necessità, l'Accademia può organizzare, come da Art. 7 D.P.R. 212, corsi propedeutici svolti eventualmente in collaborazione con istituti di istruzione secondaria superiore.

- 3. I corsi propedeutici possono sostituire eventuali esami di ammissione se istituiti per raggiungere eventuali prerequisiti richiesti per iscrizione ai corsi e livelli vari.
- 4. Dette attività vengono emanate con decreto direttoriale.

Art. 13 - Corsi di formazione, attività stagistiche e seminariali

- 1.L'Accademia ha facoltà di organizzare stages, workshop, seminari anche in collaborazione e scambio con altre istituzioni accademiche e universitarie, con enti ed istituzioni artistico-culturali e di servizio in ambito nazionale ed internazionale.
- 2. L'Accademia, anche in regime "conto terzi", ha la facoltà di organizzare attività stagistiche, seminariali e corsi di formazione, su richiesta o autorizzazione di enti ed istituzioni.
- 3. Lo svolgimento delle attività di cui ai commi precedenti viene deliberato dal C.A. prevedendo:
- a. durata del corso, dello stage o del workshop;
- b. numero minimo e massimo di partecipanti;
- c. quote di iscrizione;
- d. sede e periodo di svolgimento;
- e. coordinatore;
- f. eventuali borse di studio.
- 4. Le attività di cui al comma 2 possono essere finanziate da soggetti esterni.

Art. 14 - Corsi e attività di perfezionamento all'estero

L'Accademia organizza corsi di studio ed attività di perfezionamento presso Istituzioni accademiche e universitarie estere, sulla base di specifici accordi di cooperazione internazionale.

Parte Seconda

Organizzazione della didattica

Capo 1 - Disposizioni generali

Art. 15 - Figure professionali dell'organizzazione didattica

Sono figure professionali necessarie all'organizzazione della didattica per l'offerta formativa e la ricerca dell'Accademia i docenti a contratto.

Art. 16 - Crediti Formativi Accademici (CFA)

- 1. Gli ordinamenti didattici dei corsi e le attività didattiche dell'Accademia sono organizzati sulla base di CFA, quale misura dell'impegno di apprendimento dello studente in base alla normativa vigente.
- 2. Per CFA si intende la misura del lavoro di apprendimento, comprese le attività laboratoriali e lo studio individuale, richiesto ad uno studente in possesso di adeguata preparazione iniziale per l'acquisizione di conoscenze ed abilità nelle attività formative previste dagli ordinamenti didattici dei corsi di studio.
- 3. I CFA corrispondenti a ciascuna attività formativa sono acquisiti dallo studente con la frequenza prevista alle attività didattiche e laboratoriali e con il superamento dell'esame o di altra forma di verifica del profitto.
- 4. Possono essere previste dalle strutture didattiche, forme di verifica periodica dei CFA acquisiti, al fine di valutare l'attualità dei correlati contenuti conoscitivi, nonché il numero minimo dei CFA da acquisire da parte dello studente in tempi determinati, diversificati per studenti a tempo pieno o contestualmente impegnati in attività lavorative.

Art. 17 - Ordinamenti didattici dei corsi di studio

- 1. Gli Ordinamenti didattici dei Corsi di studio determinano l'offerta formativa complessiva dell'Accademia, distinguendola nei piani di studio relativi ai Corsi di vario livello e, in particolare, specificano:
- a. la denominazione del corso di studio;
- b. gli obiettivi formativi specifici del corso di studio;
- c. i crediti assegnati a ciascuna attività formativa o a ciascun settore disciplinare relativi a formazione di base, attività caratterizzanti, attività affini e integrative, attività autonomamente scelte dagli studenti;

- d. le caratteristiche della prova finale per il conseguimento del titolo di studio;
- e. la preparazione iniziale richiesta agli studenti.

Capo 2 - Programmazione e verifica

Art. 18 - Istituzione, attivazione e disattivazione delle strutture didattiche e dei Corsi di studi

- 1. L'Accademia attiva, disattiva o modifica i Corsi di studio con autonome deliberazioni nel rispetto delle procedure previste dallo Statuto, dal presente regolamento e dalle disposizioni legislative e regolamentari vigenti. Gli eventuali nuovi corsi saranno attivati previa approvazione dei competenti enti provinciali e statali ed inseriti nelle tabelle concernenti l'offerta formativa allegate al presente Regolamento.
- 2. La proposta di attivazione o di modifica di un corso di studi, redatta in conformità al presente regolamento, è approvata come definita con motivata constatazione della sussistenza dei relativi presupposti di fattibilità, con delibera del C.d.A, anche su proposta motivata del C.A.
- 3. I Corsi di studi possono essere attivati anche mediante accordi tra diverse Scuole dell'Istituzione o convenzioni tra altre Accademie o Università. I regolamenti dei Corsi di studi interscuole e interuniversitari determinano le particolari norme organizzative che ne regolano il funzionamento sul piano della didattica e attribuiscono ad una Istituzione convenzionata l'iscrizione degli studenti.
- 4. In caso di disattivazione di un corso di studi, l'Accademia garantisce il conseguimento del titolo anche mediante il riconoscimento dei crediti acquisiti ed il passaggio ad altro corso di studi, delegando al C.A. la disciplina delle relative carriere.

Art. 19 - Programmazione didattica

- 1. Ai sensi dello Statuto, il C.A. è l'organo preposto al piano di sviluppo triennale dell'attività didattico-culturale e scientifica, alla programmazione didattica annuale.
- 2. La durata dell'Anno Accademico è fissata dal 1° ottobre al 31 settembre. Ciò non contrasta con la possibilità di anticipare le attività didattiche in sede di calendario accademico.
- 3. Per la programmazione didattica annuale il C.A. si avvale della collaborazione delle strutture didattiche formula motivate proposte in merito ai seguenti strumenti di programmazione:
- a. piano di copertura degli insegnamenti;
- b.piano delle dotazioni strumentali e dei materiali didattici necessari allo svolgimento delle attività formative;
- c. piano delle prove di accesso, delle verifiche d'esame e delle prove finali.
- 4. Gli strumenti di programmazione didattica annuale possono essere aggiornati dal C.A. in corso d'anno.

Art. 20 - Piano degli studi annuale

1. Il piano degli studi annuale determina le modalità organizzative di svolgimento dei corsi di studio, con particolare riguardo alla distribuzione degli insegnamenti e delle attività formative per ciascuno degli anni di durata ordinaria del corso stesso, indicandone il peso in termini di CFA, di ore di lezione, laboratorio e esercitazioni.

Art. 21 - Verifica dei risultati delle attività formative

- **1.** L'Accademia si pone l'obiettivo di garantire il conseguimento del titolo di studio entro la durata ordinaria prevista dalla normativa vigente e dal presente Regolamento, riducendo al minimo possibile il numero degli abbandoni.
- 2. La verifica per il conseguimento di tale obiettivo avviene attraverso il monitoraggio e il controllo dei percorsi di studio degli studenti che consentano di evidenziare situazioni patologiche sia per quanto attiene i processi di apprendimento degli studenti medesimi, sia in ordine a disfunzioni organizzative, a carichi di studio non adeguatamente distribuiti nei vari periodi didattici, ad una non soddisfacente corrispondenza fra CFA assegnati ai vari insegnamenti e programmi effettivamente svolti, a differenze qualitative nelle prestazioni didattiche dei docenti o a difformità di impostazioni valutative dei docenti in merito al profitto degli studenti.

Capo 3 - Attribuzione compiti didattici

Art. 22 - Forme didattiche

Le attività didattiche svolte dall'Accademia possono assumere tutte le forme consentite dalla normativa vigente, nonché le forme didattiche di tipo sperimentale ritenute opportune dal singolo docente in attuazione delle sperimentazione didattica prevista.

2. In ogni caso, gli insegnamenti debbono essere impartiti sotto forma di lezioni teoriche o laboratoriali, di corsi e moduli e di altre forme didattiche nel rispetto dei vincoli definiti dal regolamento didattico.

Art. 23 - Corsi d'insegnamento

- 1. Le attività formative di base, caratterizzanti e affini e integrative, vengono organizzati dalle strutture didattiche competenti nel rispetto dei criteri e requisiti stabiliti dal DPR 212/05. nonché dalla normativa vigente.
- 2. Gli insegnamenti possono essere di durata annuale o pluriennale.
- 3. Le discipline possono articolarsi in moduli corrispondenti ad argomenti chiaramente individuabili all'interno del programma d'insegnamento.
- 4. Le attività di laboratorio sono attività formative strettamente connesse ed integrate alla disciplina di riferimento. Esse vengono svolte dallo studente dietro la diretta supervisione del docente o del tecnico di laboratorio o di altra figura preposta al ruolo.

Art. 24 - Attività culturali

I seminari, gli incontri, le conferenze, i workshop, gli allestimenti, visite a musei e gallerie e ogni attività organizzata dell'Accademia sono riconosciute come attività formative consistenti nella partecipazione attiva degli studenti, poiché presentano, approfondiscono, praticano i temi oggetto di insegnamento.

Art. 25 - Tirocini

- 1. Il tirocinio post-diploma o durante il percorso di studi, consiste in un periodo di inserimento operativo dello studente in una struttura progettuale di ricerca, produttiva o professionale esterna alla struttura didattica dell'Accademia, con il fine di apprendere le modalità di applicazione di principi e contenuti oggetto d'insegnamento.
- 2. Il tirocinio può essere effettuato solo a seguito di un accordo tra l'Accademia e la struttura proposta e lo studente sarà seguito nel suo periodo di attività nella struttura ospitante.
- 3. La durata del tirocinio è proporzionata alle esigenze di apprendimento di un particolare argomento oggetto dell'insegnamento o delle finalità formative del corso di studio.
- 4. Le attività di tirocinio presso strutture esterne richiedono la previa stipula di apposita convenzione in cui vengono precisati gli obiettivi del tirocinio, i tempi e le modalità si svolgimento dello stesso, le competenze del soggetto ospitante e gli oneri del soggetto promotore.

Capo 4 - Accertamento della preparazione degli studenti

Art. 26 - Accertamento della preparazione degli studenti

- 1. L'accertamento della preparazione di base degli studenti può avvenire con i seguenti strumenti:
- a. prove di ammissione ai corsi di studio;
- b. prove di accertamento della preparazione iniziale;
- c. prove di profitto, distinte in prove di valutazione intermedia (revisioni) ed esami di profitto;
- d. prove finali di tesi.
- 2. In particolare il numero, le caratteristiche, le modalità di svolgimento delle prove di valutazione intermedia sono stabilite dai docenti interessati. Fermo restando che le prove di valutazione intermedia (revisioni) non sono oggetto di registrazione ufficiale nella carriera accademica dello studente, ma solo di verbalizzazione interna da parte del docente, all'inizio di ogni corso i docenti comunicheranno agli studenti le prove di valutazione intermedia (revisioni) eventualmente previste.
- 3. L'accertamento del profitto individuale dello studente viene espresso, a seguito di opportune prove, mediante la votazione in trentesimi. Gli esami finali di profitto di ogni corso sono ordinati in modo da accertare la preparazione del candidato nella disciplina su cui verte l'esame. L'accertamento viene effettuato

valutando lo svolgimento dell'esame conclusivo con gli esiti delle eventuali prove di valutazione intermedia (revisioni) previste.

4. Gli esami finali di profitto di ogni disciplina vengono sostenuti davanti ad una commissione di valutazione composta almeno da 3 docenti, tra cui il docente responsabile delle disciplina in qualità di presidente, designata dal Direttore dell'Accademia.

Nel caso di prova scritta i candidati hanno diritto d'accesso agli elaborati prodotti della prova scritta e alla discussione sui medesimi con il presidente della commissione di esame.

6. L'accertamento del profitto è attuato sulla base di un piano di prove d'esame che prevede almeno 3 sessioni di esami nel corso dell'A.A. approvate dal C.A. Di norma le sessioni d'esame sono: sessione estiva (almeno un appello, giugno-luglio); autunnale (un appello, settembre-ottobre) e invernale (un appello, febbraio) e debbono concludersi entro il 30 aprile dell'A.A. successivo.

Appelli straordinari possono essere autorizzati di volta in volta dal C.A. dietro motivata proposta delle strutture didattiche.

Nella stessa sessione, tra un appello e l'altro devono di norma trascorrere almeno 10 giorni.

- 7. La data di un appello di esame non può essere anticipata e può essere posticipata solo per grave e giustificato motivo. In ogni caso deve esserne data comunicazione al Direttore e, dopo suo visto, alla segreteria didattica, alla Consulta studentesca mediante affissione all'albo e per via informatica, almeno una settimana prima della data di inizio degli esami prevista nel calendario, salvo i casi di forza maggiore.
- 8. Per insegnamenti ad elevato numero di iscritti il C.A. può autorizzare lo svolgimento di preappelli.
- I pre-appelli devono comunque rientrare all'interno della sessione degli esami di profitto che potrà in tal caso essere anticipata.
- 9. Gli esami finali di profitto sono pubblici e pubblica è la comunicazione del voto finale.
- 10. L'esame finale di profitto s'intende superato quando lo studente consegue una votazione minima 29 di almeno 18/30. Ove consegua il voto massimo può essere concessa la lode.

Art. 27 - Ammissione agli esami di profitto

- 1. Per essere ammesso agli esami finali di profitto lo studente deve:
- a. essere in regola con l'iscrizione al corso di studio tramite il pagamento delle relative tasse e contributi;
- b. essere in regola con gli obblighi di frequenza se previsti per ogni singolo corso.
- 2. Non è consentito ripetere un esame finale di profitto già sostenuto con esito positivo.
- 3. Lo studente può sostenere nel corso dell'A.A. tutti gli esami finali di profitto relativi agli insegnamenti del proprio curriculum e del piano di studi individuale, nel rispetto delle eventuali propedeuticità e degli eventuali vincoli definiti dalla struttura didattica competente.
- 4. Lo studente non può sostenere esami finali di profitto relativi a corsi che non siano attivati nell'A.A. di svolgimento, salvo che si tratti di esami rientranti nel proprio curriculum o nel piano di studi individuale e di cui sia in difetto. In tal caso lo studente ha diritto alla nomina di apposita commissione d'esame.
- 5. Gli esami sostenuti con esito negativo o i voti rifiutati dallo studente non devono e non possono essere verbalizzati. Lo studente può ripetere l'esame nell'appello immediatamente successivo. La valutazione negativa non comporta l'attribuzione di un voto. Essa può essere annotata mediante un giudizio sul verbale (secondo i casi: ritirato o respinto), non è inserita nel curriculum dello studente, pertanto non influisce sulla media della valutazione finale.
- 6. Nel caso di esami su più annualità è sancito il principio della propedeuticità.

Art. 28 - Commissione degli esami di profitto

- 1. Gli esami finali di profitto di ogni disciplina vengono sostenuti davanti ad una commissione di valutazione composta da 3 docenti, tra cui il docente responsabile delle disciplina in qualità di presidente, designata dal Direttore dell'Accademia.
- 2. I lavori della commissione si svolgono sotto la responsabilità del presidente. Il presidente stabilisce altresì se i membri debbano operare congiuntamente o possano operare anche singolarmente.
- 3. La verbalizzazione dell'esito dell'esame è effettuata dal presidente della commissione che la sottoscrive. Lo studente ne prende atto sottoscrivendola a sua volta.
- 4. La valutazione conclusiva dell'esame di profitto viene trascritta sul verbale e sul libretto personale dello studente, validata esclusivamente dal Presidente della commissione.

Art. 29 - Ammissione ai corsi di studio

- 1. I corsi di studio presso l'Accademia possono essere ad accesso programmato o ad accesso libero.
- 2. I corsi **ad accesso programmato** prevedono una limitazione dei posti disponibili per gli studenti. L'ammissione ai corsi di studio programmato è disposta dall'Accademia, a propria discrezione, in base all'ordine cronologico di arrivo delle domande di iscrizione e/o previo superamento di apposite prove di accesso per titoli e/o per esami o colloqui, con pubblicazione del relativo bando almeno 60 giorni prima della loro effettuazione, garantendo altresì la pubblicazione dei risultati entro i 15 giorni successivi allo svolgimento delle prove.
- 3. Ai fini del miglioramento dell'offerta formativa e della qualità degli studi anche tramite la corrispondenza tra numero degli studenti iscritti e numero dei posti disponibili in termini di dotazione di spazi, di attrezzature e di personale docente e non docente, il numero massimo di iscrizioni per corso viene deliberato annualmente dal C.D.A. sulla base dei seguenti elementi: a. disponibilità dei docenti; b. disponibilità di aule e laboratori.
- 4. Le procedure delle prove di accesso ai corsi di studio che prevedono un numero massimo di posti disponibili sono disciplinate dalle strutture didattiche competenti.
- 5. Le strutture didattiche competenti possono stabilire contingenti di candidati esentati dall'eventuale prova di accesso in base al possesso di determinati requisiti.
- 6. I risultati di ammissione sono pubblicati sul sito istituzionale e tale pubblicazione ha valore formale di comunicazione agli interessati dell'esito dell'ammissione.
- 7. I corsi di studio ad accesso libero sono tuttavia subordinati al possesso di prerequisiti riconosciuti attraverso prove di ammissione.
- 8. Le strutture didattiche competenti definiscono e disciplinano le prove di ammissione ai singoli corsi di studio ad accesso libero; possono stabilire contingenti di candidati esentati dall'eventuale prova di accesso in base al possesso di determinati requisiti (la maturità artistica costituisce titolo di accesso diretto).
- 9. La Commissione per le prove di ammissione di ogni singolo corso di studio è nominata dal Direttore dell'Accademia. Per ogni seduta o sessione di lavoro della Commissione è redatto apposito verbale da firmarsi dai componenti la Commissione. Le strutture didattiche competenti forniscono informazioni sulla tipologia delle prove di ammissione, che vengono altresì pubblicate sul sito dell'Accademia almeno 30 giorni prima del loro svolgimento.
- 10. I risultati di ammissione prevedono 3 valutazioni possibili: ammissione, non ammissione, ammissione con debito. Nel caso di ammissione con debito la commissione preciserà le modalità di assolvimento del debito attraverso un percorso propedeutico obbligatorio entro il 1° anno accademico.
- 11. I risultati di ammissione sono pubblicati all'Albo dell'Istituto e tale pubblicazione ha valore formale di comunicazione dell'esito dell'ammissione agli interessati.

Art. 30 - Prova finale di diploma

1. La prova finale sarà disciplinata in apposito provvedimento.

La prova finale di diploma deve comunque consistere in un lavoro che testimoni produzione e ricerca artistica opportunamente corredato da adeguato supporto teorico, o nello svolgimento di un tema di ricerca storico-teorica o metodologica.

- 2. Per tutte le prove finali di diploma sono previsti 3 appelli e dovranno concludersi entro il 30 aprile dell'A.A. successivo.
- 3. Per poter sostenere la prova finale di diploma lo studente deve:
- a. aver frequentato il rispettivo corso di studio;
- b. aver superato tutti i prescritti esami conclusivi di profitto conseguendo il corrispondente numero di crediti;
- c. essere in regola con il pagamento delle tasse d'iscrizione e dei contributi.
- 4. Per partecipare agli appelli degli esami di diploma nelle diverse sessioni, lo studente deve presentare domanda al Direttore entro i termini stabiliti e provvedere al versamento del contributo per l'esame di diploma stabilito dal Consiglio di Amministrazione. Per gravi e giustificati motivi il Direttore può accogliere domande presentate oltre la scadenza dei termini e comunque almeno 10 giorni prima della data di discussione delle tesi.

- 5. La prova finale si svolge di norma attraverso la discussione, davanti ad apposita commissione, di una tesi che deve essere consegnata in duplice copia presso la segreteria didattica dell'Accademia entro il termine stabilito dal Direttore, completa della firma del professore relatore.
- 6. Il relatore della prova finale deve essere o essere stato al momento dell'assegnazione della tesi un professore dell'Accademia.
- 7. Il docente relatore è tenuto a motivare e garantire il carattere artistico e/o scientifico e/o storicocritico e/o metodologico della ricerca svolta dallo studente, rendendone contezza in sede di discussione della tesi, onde porre la commissione giudicatrice in condizione di esprimere una valutazione oggettiva.
- 8. Per la prova finale di diploma di 1° livello, l'argomento di tesi deve essere assegnato dal professore relatore almeno 6 mesi prima della prova finale di diploma.
- 9. Per la prova finale di diploma di 1° livello è data facoltà al docente relatore di presentare al candidato una rosa di argomenti sui quali svolgere la tesi. Comunque, in nessun caso il relatore può accogliere argomenti di tesi non ritenuti pertinenti alle finalità culturali della disciplina.
- 10. Nello svolgimento dell'argomento di tesi lo studente è tenuto a seguire rigorosamente l'impianto metodologico-culturale definito, nonché il piano di lavoro impostato con il relatore ed eventuale correlatore, comprese le previste revisioni e aggiornamenti. La mancata ottemperanza di ciò autorizza il relatore e/o correlatore a ritirare l'argomento di tesi e a respingere il lavoro dello studente con provvedimento formale al responsabile della struttura didattica di riferimento.
- 11. La valutazione della prova finale è espressa in centodecimi. Alla prova finale viene assegnato, dalla commissione giudicatrice, un punteggio complessivo fino ad massimo di 10 punti, che va a sommarsi alla votazione di ammissione data dalla media dei voti conseguiti negli esami di profitto. Possono conseguire la votazione di 110 solo i candidati che si presentino alla prova finale con una votazione media di profitto non inferiore a 100. Per votazioni di ammissione superiori a 100, i punti a disposizione delle commissioni giudicatrici sono pari alla differenza tra 110 e la votazione di ammissione. La proposta di votazione finale viene avanzata alla commissione giudicatrice dal relatore. Nel caso di raggiungimento del punteggio di 110, su parere unanime della commissione giudicatrice può essere assegnata la lode nonché l'eventuale segnalazione, in casi di assoluta e riconosciuta unanime eccellenza, della menzione di "dignità di pubblicazione" che viene riportata sul verbale di tesi e trasmessa al C.A. per i riconoscimenti di merito. 11. Le commissioni giudicatrici sono composte da almeno 5 docenti compresi il relatore ed eventuale correlatore e vengono nominate dal Direttore.
- 12. Il Presidente delle commissioni giudicatrici della prova finale è il Direttore o suo delegato.
- 13. Possono essere invitati a partecipare ai lavori della commissione in qualità di correlatori, senza diritto di voto, anche esperti e ricercatori esterni.
- 14. La prova finale è sempre individuale. Il professore relatore può motivare lavori di tesi collettive sul medesimo tema o argomento, chiedendone autorizzazione ai responsabili delle strutture didattiche di riferimento. In ogni caso il singolo studente, che deve indicare chiaramente le parti specificamente elaborate del lavoro di ricerca, otterrà comunque valutazione individuale.
- 15. Nella prova finale lo studente è approvato se consegue una votazione minima di 70/110. Nel caso di esito negativo la commissione giudicatrice stabilisce il periodo minimo che deve intercorrere fra la data della prova fallita e il successivo appello cui può presentarsi.

Capo 5 - Qualità della didattica

Art. 31 - Attività di orientamento e tutorato

- 1.L'Accademia organizza sinergiche attività di orientamento.
- 2. L'attività di orientamento può essere svolta in entrata, in modo da garantire allo studente una scelta ragionata e consapevole del corso di studio corrispondente al suo interesse e vocazione, e in uscita, in modo da fornire ai diplomati, per quanto possibile, utile inserimento nelle attività professionali sul territorio.
- 3. Lo svolgimento di attività didattiche integrative di orientamento rientra nei compiti istituzionali dei docenti.

Art. 32 - Ufficio Erasmus e Ufficio per l'internazionalizzazione

1. L'Accademia favorisce gli scambi internazionali e può partecipare al Programma Erasmus istituito dall'Unione Europea per la promozione e la reciproca conoscenza dei cittadini dei diversi Paesi membri e

l'integrazione dei vari sistemi accademici, universitari e di formazione. Ciò al fine di favorire la possibilità che studenti e professori dell'Accademia trascorrano un periodo di studio, ricerca artistica o preparazione della tesi presso le Accademie/Università straniere con cui si sono stipulati accordi bilaterali. Per quanto riguarda i regolamenti e le modalità di accesso ai programmi di scambio si rimanda alla normativa nazionale vigente.

Capo 6 - Titoli Accademici

Art. 33 - Rilascio dei Diplomi accademici

I titoli di studio aventi valore legale conferiti dalla Trentino Art Academy vengono rilasciati dal Direttore. Le pergamene rappresentative del titolo finale vengono sottoscritte dal Presidente e dal Direttore. Le autorità preposte alla firma dei diplomi sono quelle in carica alla data del rilascio dei diplomi stessi.

Art. 34 - Rilascio di titoli congiunti

- 1. L'Accademia, previa autorizzazione, può rilasciare titoli congiunti con altre istituzioni accademiche, universitarie o dell'Alta Formazione Artistica e Musicale italiane o straniere.
- 2. L'Accademia, sentite le istituzioni, definisce le modalità didattico-organizzative e le procedure amministrative per il mutuo riconoscimento degli insegnamenti, delle attività formative e dei relativi cfa con le altre istituzioni di cui al comma 1. ai fini del conferimento di un titolo unico avente il medesimo valore per l'Accademia e le altre istituzioni, mediante opportune convenzioni approvate dal C.d.A. su parere favorevole del C.A.
- 3. Il titolo viene conferito dalle Accademie convenzionate, dietro autorizzazione provinciale e/o ministeriale, e rilasciato congiuntamente dai rispettivi Direttori o vertici accademici.

Art. 35 - Certificazioni dei titoli di studio

Al conseguimento del titolo di studio viene rilasciato all'interessato il diploma accademico di 1° livello in originale. Quale supplemento al diploma l'Accademia rilascia certificazione contente le indicazioni sugli obiettivi formativi del percorso formativo e sui contenuti dello stesso.

Parte Terza

Studenti

Capo 1 - Norme generali

Art. 36 - Rapporto formativo

- 1. Con l'iscrizione dello studente e l'accettazione da parte dell'Accademia, si istituisce un rapporto formativo.
- 2. Con l'iscrizione lo studente si obbliga a versare tasse, contributi e indennità previste per l'intero anno accademico e si impegna a seguire lezioni ed insegnamenti, a partecipare alle attività formative e laboratoriali previste, ad assolvere eventuali debiti dipendenti da non adeguata preparazione d'accesso, a superare le prove di accertamento del profitto per il numero di crediti previsti dal piano annuale degli insegnamenti. Assume altresì l'impegno ad osservare i regolamenti e le disposizioni interne dell'Accademia.
- 3. L'iscrizione ai corsi di diploma di 1° livello si può ottenere solo in qualità di studente.
- 4. Sono altresì equiparati agli studenti iscritti gli studenti ospiti nell'ambito di programmi di scambi internazionali.
- 5. Gli studenti equiparati di cui al precedente comma 4 sono esclusi dall'elettorato passivo per la designazione dei rappresentanti negli organi accademici.
- 6. Non è ammessa la contemporanea iscrizione a più corsi di diploma, di diploma specialistico e di corso di Formazione alla Ricerca artistica; né è ammessa la contemporanea iscrizione a corsi di diploma di diverso livello.
- 7. Lo studente può essere iscritto in qualità di studente regolare ovvero di studente fuori corso. Lo studente è iscritto in qualità di regolare ad un determinato anno di corso quando gli anni di carriera accademica non superano gli anni della durata ordinaria del corso. Lo studente si considera fuori corso quando non abbia

ultimato la frequenza e gli esami di profitto o acquisito i crediti necessari al conseguimento del titolo entro la durata ordinaria del corso di studi.

Art. 37 - Immatricolazioni

- 1. Le domande di immatricolazione ai corsi di diploma di 1° sono indirizzate al Direttore dell'Accademia e debbono contenere le generalità complete del richiedente.
- 2. La domanda di immatricolazione deve essere presentata entro i termini stabiliti annualmente dal C.d.A.
- 3. Il Direttore può accogliere, per gravi e giustificati motivi, domande di immatricolazione presentate in ritardo.

Art. 38 - Iscrizioni e libretti accademici personali

- 1. Negli anni accademici successivi a quello di immatricolazione, lo studente rinnova l'iscrizione al corso di studio mediante presentazione di specifica modulistica e il versamento, entro i termini prescritti.
- 2. Il rinnovo dell'iscrizione effettuato oltre il termine di scadenza di cui al precedente comma deve essere autorizzato dal Direttore dell'Accademia.
- 3. Lo studente che ha ottenuto l'immatricolazione o l'iscrizione ad anni accademici successivi a quello d'immatricolazione, non ha diritto in nessun caso alla restituzione di tasse, contributi e indennità versate, salvo nei casi previsti dalla normativa vigente.
- 4. Allo studente immatricolato è rilasciato un libretto accademico personale valido per tutta la durata della sua permanenza in Accademia in qualità di studente ed efficace come:
- a. documento di riconoscimento all'interno dell'Accademia e nei rapporti con le strutture e gli uffici del diritto allo studio;
- b. documento contenente il percorso didattico dello studente;
- c. documento comprovante l'iscrizione all'Accademia.
- 5. Il libretto accademico personale non è invece valido come documento comprovante gli esami sostenuti.
- 6. Lo studente che non abbia ottenuto l'immatricolazione o l'iscrizione ad anni accademici successivi non può compiere alcun atto di carriera accademica.
- 7. Gli atti di carriera accademica compiuti in difetto di immatricolazione o iscrizione sono nulli.

Art. 39 - Immatricolazione in base a titolo di studio straniero

- 1. L'Accademia applica le disposizioni generali sull'ammissione ai corsi accademici dei cittadini stranieri e italiani in possesso di titolo di studio conseguito all'estero, contenute nelle leggi e regolamenti vigenti, nonché nelle disposizioni applicative periodicamente emanate dal MIUR.
- 2. Nel rispetto delle disposizioni di cui al comma 1, su proposta dei servizi competenti per gli scambi internazionali, il C.A.:
- a. determina il numero massimo di studenti stranieri ammissibili al 1° anno di corso per ogni A.A. e per ogni corso di studio,
- b. approva le modalità di svolgimento delle prove di accesso;
- c. emana ogni altra disposizione per attuare disposizioni europee e nazionali in materia, nonché a favorire l'inserimento e l'integrazione degli studenti stranieri nella struttura accademica.
- 3. La domanda di immatricolazione è accolta se dalla documentazione pervenuta e dalla dichiarazione di valore del titolo di studio straniero eventualmente resa dalla rappresentanza diplomatica o consolare italiana competente per territorio risulti che:
- a. consenta l'accesso, presso le Accademie del paese di provenienza, al corso di studi corrispondente a quello scelto all'Accademia:
- b. qualora tale corso non esista, consenta l'accesso ad un corso di studi affine o appartenente ad area disciplinare analoga a quella cui appartiene il corso accademico prescelto. In quest'ultimo caso allo studente potranno essere assegnati debiti formativi propedeutici da assolvere entro il I anno di iscrizione.

Art. 40 - Iscrizione di diplomati

- 1. I diplomati di 1° livello possono chiedere iscrizione ad altro corso di diploma di 1° e 2° livello.
- 2. La domanda deve essere presentata entro la data stabilita per le iscrizioni ordinarie. 3. Non è consentita l'iscrizione ad un corso per il conseguimento di un titolo identico per nome, durata e indirizzo a quello già

posseduto, neppure nel caso in cui trattasi di curriculum di studi diverso da quello seguito per il conseguimento del titolo accademico posseduto.

Art. 41 - Iscrizione a corsi singoli

- 1. Nel caso di particolari convenzioni con altre istituzioni accademiche e/o universitarie internazionali sono ammesse iscrizioni a corsi singoli fino ad un massimo di cinque per anno accademico. La domanda deve essere presentata dagli interessati entro i termini previsti per le iscrizioni ordinarie.
- 2. Gli iscritti a corsi singoli possono ottenere un certificato degli studi compiuti con l'indicazione degli esami sostenuti e dei CFA acquisiti.
- 3. L'iscrizione ai singoli corsi comporta il pagamento di tasse e contributi stabiliti dal Consiglio di Amministrazione.
- 4. È possibile l'iscrizione a singoli corsi come uditori. Una tassa, stabilita dal Consiglio di Amministrazione, darà diritto alla frequenza di massimo cinque corsi, esclusivamente all'interno delle lezioni teoriche.

Art. 42 - Frequenza dei Corsi e modalità sostitutive

- 1. La frequenza è obbligatoria.
- 2. Gli studenti che abbiano incarichi di rappresentanza sono esonerati dalla frequenza delle attività formative quando coincidano con le sedute degli organi collegiali di cui fanno parte. L'effettiva partecipazione alle relative sedute è accertata dagli atti ufficiali.
- 3. Lo studente si considera fuori corso quando, avendo avuto la possibilità di frequentare le attività formative previste, non abbia superato gli esami e le altre prove di verifica previsti per l'intero Corso di studi e non abbia acquisito entro la durata normale del Corso medesimo il numero di crediti necessario al conseguimento del titolo di studio.
- 4. Lo studente fuori corso, che non abbia già ottenuto l'attestazione di frequenza, deve frequentare e superare le prove mancanti alla propria carriera accademica.
- 5. Lo studente ha facoltà in qualsiasi momento della propria carriera formativa di interrompere la prosecuzione degli studi intrapresi e di immatricolarsi di nuovo allo stesso o ad altro Corso di studi.
- 6. Lo studente ha facoltà di acquisire crediti aggiuntivi oltre a quelli richiesti dal proprio percorso, usufruendo di attività formative dell'Accademia e di altre Istituzioni, nel rispetto di quanto previsto dal successivo articolo. Tali crediti potranno essere ritenuti validi ai fini del raggiungimento del numero di crediti necessari al conseguimento del titolo di studio, solo se lo studente avrà superato le prove relative alle attività formative obbligatorie previste dal proprio piano di studi.

Art. 43 - Periodi di studio all'estero

- 1. Gli studenti possono svolgere parte dei propri studi presso Accademie estere o Università ed istituti equiparati, nell'ambito dei programmi europei e/o di accordi bilaterali che potranno prevedere anche il conseguimento di titoli riconosciuti dalle parti convenzionate.
- 2. L'Istituzione favorisce la mobilità studentesca secondo un principio di reciprocità, mettendo a disposizione degli studenti in entrata le proprie risorse didattiche e fornendo un supporto organizzativo e logistico.
- 3. Lo studente che intenda svolgere parte dei propri studi presso Istituzioni estere deve presentare apposita domanda nella quale dovrà indicare gli insegnamenti che si propone di seguire. La domanda è sottoposta al responsabile del progetto Erasmus e dell'internazionalizzazione e il Direttore approva il piano di studi all'estero.
- 4. Il riconoscimento degli studi effettuati all'estero è approvato dal Direttore, sentito responsabile del progetto Erasmus e dell'internazionalizzazione sulla base di adeguata documentazione attestante i contenuti dei Corsi seguiti, le modalità di svolgimento degli stessi, la valutazione finale conseguita e tutti gli altri elementi che lo studente ritenga opportuno produrre.
- 5. Tale riconoscimento non è necessario nel caso in cui sussista apposita convenzione.
- 6. La convalida di frequenze, esami e periodi di tirocinio svolti all'estero deve considerare, ove possibile, le corrispondenze con le attività formative previste nel piano ufficiale degli studi o nel piano individuale dello studente.

- 7. Agli esami convalidati viene attribuita una votazione in trentesimi, sulla base di tabelle di conversione precedentemente fissate.
- 8. Le attività formative seguite all'estero per le quali non sia individuabile alcuna corrispondenza possono essere considerate dalla commissione in sede di valutazione dell'esame finale.

Art. 44 - Sanzioni disciplinari

- 1. Spetta al Presidente ed al C.A. la giurisdizione disciplinare sugli studenti che viene esercitata anche per fatti compiuti dagli studenti al di fuori della sede dell'Accademia quando essi siano riconosciuti lesivi della dignità e dell'onore dell'istituzione senza pregiudizio delle eventuali sanzioni di legge.
- 2. Le sanzioni che possono essere adottate al fine di mantenere la disciplina, sono le seguenti:
- a. ammonizione;
- b. interdizione temporanea da uno o più corsi;
- c. sospensione da uno o più esami di profitto per un determinato periodo;
- d. esplusione temporanea dall'Accademia, fino ad un massimo di 3 anni, con conseguente perdita degli appelli d'esame;
- e. radiazione dell'Accademia.
- 3. Le sanzioni di cui alla lettera a. vengono applicate dal Presidente, previa audizione dello studente.
- 4. Nei casi previsti di cui alle lett. b), c), d), e) le sanzioni spettano al C.A.
- 5. Lo studente deve essere informato del procedimento disciplinare a suo carico almeno 10 giorni prima dell'audizione e può presentare memoria difensiva scritta o chiedere audizione.
- 6. Le sanzioni disciplinari vengono registrate nella carriera accademica dello studente.
- 7. La radiazione dall'Accademia comporta la comunicazione dell'addebito alle altre istituzioni accademiche statali.

Capo 2 - Mobilità studentesca esterna e interna

Art. 45 - Trasferimento ad altre Accademie

- 1. Lo studente può trasferirsi ad altra Accademia presentando domanda al Direttore entro il 30 settembre di ogni A.A., purché l'istanza sia accompagnata, ove richiesto dall'Accademia di destinazione, da documento comprovante la disponibilità dell'Accademia ospitante ad accogliere la domanda.
- 2. A decorrere dalla data di presentazione della domanda di trasferimento lo studente interrompe la carriera presso Trentino Art Academy, salvo che non abbia ritirato l'istanza prima dell'inoltro del foglio di trasferimento.
- 3. L'accettazione del trasferimento ad altra Accademia non comporta alcun rimborso di tasse, contributi e indennità versate dallo studente.
- 4. Lo studente trasferito ad altra Accademia porta con sé il curriculum accademico svolto, con relativi esami di profitto sostenuti e CFA acquisiti.

Art. 46 - Trasferimenti da altre Istituzioni

- 1. La domanda di trasferimento da altra Istituzione di pari livello, anche da quelle straniere, indirizzata al Direttore, deve pervenire a Trentino Art Academy entro il 31 dicembre di ogni anno accademico. L'iscrizione è consentita nel limite del numero dei posti programmato per il corso di studio richiesto.
- 2. Alla domanda di trasferimento di altra Accademia deve essere allegato il curriculum scolastico svolto, con relativi esami sostenuti e CFA acquisiti. Per le domande provenienti da Accademie non statali dovrà inoltre risultare allegato, a cura degli organismi direttivi, dettagliato programma per ogni singola disciplina seguita corredato dal monte orario di insegnamento.
- 3. Il Consiglio Accademico delibera il riconoscimento degli studi svolti presso l'Accademia di provenienza, con l'indicazione:
 - a. di eventuali debiti formativi e percorsi integrativi o propedeuticità allorquando si riscontrino elementi di non congruità tra curricula pregressi e piani di studio attivi presso Trentino Art Academy;

- b. di eventuali crediti formativi allorquando si riscontrino eccedenze fra curricula pregressi e piani di studio attivati da Trentino Art Academy.
- 4. Gli studenti che richiedono il trasferimento da altre Accademie debbono, comunque, essere in possesso del titolo di studi richiesto per l'accesso ai diversi indirizzi.
- 5. I crediti formativi vengono conformati ai CFA di Trentino Art Academy.

Art. 47 - Riconoscimento degli studi pregressi

- 1. E' consentita la presentazione di apposita istanza di riconoscimento degli studi pregressi allo studente che si trova in una delle seguenti condizioni:
- a. in possesso di titolo accademico o universitario;
- b. in possesso di titoli accademici o universitari conseguiti all'estero;
- c. in possesso di titoli equipollenti agli studi universitari o accademici.
- 2. L'eventuale riconoscimento deve avvenire mediante:
- a) presentazione della certificazione ufficiale del titolo conseguito con l'indicazione degli esami di profitto sostenuti;
- b) presentazione dei programmi didattici di ogni disciplina oggetto di esame di profitto;
- c) presentazione della certificazione ufficiale dell'istituzione equipollente di provenienza.
- 3. Il riconoscimento può avvenire mediante:
- a) la convalida totale o parziale dei crediti acquisiti in determinate discipline o attività didattico-formative eguali o affini a quelle previste dai piani di studio dell'Accademia, con il riconoscimento della votazione riportata nei relativi esami di profitto;
- b) la convalida parziale dei crediti acquisiti in determinate discipline o attività didattico formative, senza convalida dell'esame di profitto conseguito, con l'obbligo di completare gli insegnamenti per le parti mancanti e sostenere i relativi esami di profitto sostitutivi della votazione precedentemente conseguita.
- 4. Esami e crediti formativi conseguiti in attività Erasmus e in scambi internazionali oggetto di convenzione vengono riconosciuti interamente ed entrano a far parte del curriculum accademico dello studente.
- 5. In prima applicazione, i riconoscimenti saranno deliberati dal C.A.

Art. 48 - Sospensione e interruzione temporanea degli studi

- 1. Lo studente può richiedere la sospensione degli studi per uno o più anni per iscriversi e frequentare corsi di studio presso Accademie italiane o straniere ovvero nel caso di ammissione ad altro corso di specializzazione o di dottorato di ricerca.
- 2. Lo studente ha inoltre la facoltà di sospendere gli studi per l'intero anno accademico nel caso di maternità, ricovero ospedaliero superiore a 4 mesi continuativi, ottemperanza ad obblighi e servizi, gravi cause documentate e dimostrabili. Nel periodo di sospensione degli studi lo studente non ha obbligo di versamento di tasse e contributi accademici e non può sostenere alcun tipo di esame di profitto.
- 3. Oltre a quanto previsto dai commi 1 e 2, lo studente ha sempre facoltà di interrompere gli studi. Qualora intenda esercitare successivamente i diritti derivanti dalla condizione di studente e reiscriversi per concludere il corso, deve presentare domanda al Direttore dell'Accademia allegando:
- a. curriculum accademico svolto;
- b. versamento di tasse e contributi per ogni annualità di interruzione di studi;
- c. versamento di tasse, contributi e oneri dovuti per l'anno accademico in cui viene presentata la domanda Qualora l'interruzione degli studi superi i tre anni, l'Amministrazione dell'Accademia potrà definire una somma di rientro forfettaria.

Art. 49- Rinuncia agli studi

- 1. Lo studente può rinunciare in qualsiasi momento agli studi accademici intrapresi ed immatricolarsi ex novo al medesimo o ad altro corso, previo versamento di tasse e contributi arretrati.
- 2. La rinuncia agli studi ha carattere irrevocabile e deve essere manifestata per le vie formali in modo esplicito senza condizioni o clausole limitative.
- 3. Lo studente che abbia rinunciato agli studi può ottenere le certificazioni relative alla carriera accademica percorsa con la specificazione formale dell'inefficacia della carriera a seguito della rinuncia.

Art. 50 - Decadenza della qualifica di studente

- 1. Decade dalla qualifica di studente:
- a. chi non abbia rinnovato l'iscrizione al corso di studi accademici per un numero di anni pari al doppio della durata ordinaria del corso;
- b. chi, pur avendo regolarmente rinnovato l'iscrizione al corso di studi in qualità di studente fuori corso, non abbia superato esami di profitto per il medesimo numero di anni di cui sopra
- 2. Lo studente decaduto ha comunque diritto al rilascio di certificazioni attestanti gli atti della carriera accademica compiuti. Tali certificazioni debbono contenere l'informazione sulla decadenza nella quale è incorso lo studente.
- 3. Lo studente decaduto può immatricolarsi ex novo ai corsi accademici, previo superamento delle prove di ammissione, ove previste, e senza l'obbligo di pagamento di tasse e contributi arretrati.
- 4. La decadenza non si applica allo studente che abbia superato tutti gi esami di profitto e sia in debito unicamente della prova finale di diploma; in questo caso lo studente dovrà regolarizzare la sua posizione con il versamento di tasse e contributi arretrati.

Art. 51 - Cessazione della qualifica di studente

La qualifica di studente iscritto all'Accademia cessa per:

- a. conseguimento del titolo di studio;
- b. trasferimento ad altra Accademia;
- c. rinuncia agli studi;
- d. decadenza.

Diritto allo studio

Art. 52 - Diritto allo studio

- 1. L'Accademia persegue l'obiettivo di agevolare l'accesso agli studi accademici e la fruizione dei servizi didattici da parte degli studenti capaci e meritevoli mediante l'organizzazione di servizi didattici integrativi ed un insieme di interventi anche di natura economica.
- 2. L'Accademia provvede all'attuazione delle norme sul diritto allo studio previste dalla legislazione vigente in collaborazione con l'Ente Provinciale per il Diritto allo Studio Universitario e con gli enti a ciò preposti.
- 3. L'Accademia può disciplinare le modalità di concessione di borse di studio di cui al comma 1 del presente articolo, mediante bandi di concorso per:
- a. attività di collaborazione part-time degli studenti a supporto del funzionamento delle strutture accademiche: aiuto tecnici di laboratorio, aiuto tecnici dei servizi, partecipanti ad attività di produzione dell'Accademia, stage e workshop;
- b. esonero totale o parziale del pagamento dei contributi di frequenza.
- 4. La regolamentazione di cui al presente comma viene approvata dal C.d.A.

Art. 53 - Studenti diversamente abili

L'Accademia garantisce la partecipazione alle attività didattico-formative agli studenti diversamente abili, ponendo in essere tutte le misure necessarie al pieno esercizio del diritto allo studio per tale categoria di studenti.

Comunicazione e pubblicità

Art. 54 - Comunicazione

- 1. L'Accademia adotta opportune modalità d'informazione dei propri servizi didattici come strumento di orientamento degli studenti, di coinvolgimento degli utenti e di trasparenza degli atti e dei procedimenti.
- 2. Le informazioni vengono fornite mediante:
- a. comunicazioni scritte a cura degli uffici dell'Accademia;
- b. comunicazioni mediante mezzi d'informazione di massa a cura della Direzione e della Presidenza dell'Accademia.

Norme finali e transitorie

Art. 55 - Norme finali e transitorie

I corsi di studio attivati sono definiti nei Piani di Studio approvati dall'Intesa tra Pat e Miur con apposito provvedimento e costituiscono parte integrante del presente Regolamento.